



Nella causa n. **16874/2018 R.G.**
promossa da
B. O. DI A. P. (...),
contro
B. S.R.L. (...)

ORDINANZA
di rinvio
dell'udienza
(per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
e fissazione di nuova udienza per trattazione scritta
ai sensi della lettera *h*) dell'art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18
in luogo della discussione orale

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

richiamate tutte le disposizioni, di più vario rango, adottate a livello nazionale (v. in <https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>) e locale per contrastare la pandemia e contenerne gli effetti anche nel settore dell'amministrazione della giustizia civile (v., da ultimo, l'art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 28);

ritenuto che:

- all'esito dell'udienza istruttoria, il giudice onorario ha fissato **udienza di discussione ai fini della decisione per il giorno 21 maggio 2020**;

- trova applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 83, 1°, 2° e 6° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27) e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23;

- è opportuno che in caso di accordo tra le parti sia depositata dichiarazione di rinuncia agli atti e, se necessaria, la relativa accettazione, per consentire l'immediata declaratoria di estinzione del processo anche prima dell'udienza;

- la nuova **udienza** di per sé non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

- nel periodo compreso tra il **12 maggio 2020** e (allo stato) il **31 luglio 2020** - come altresì disposto, in via di anticipazione, dalle linee guida di cui al decreto n. 28/2020, comunicato il 23 marzo 2020, del Presidente del Tribunale di Bologna e ora dalle **linee guida adottate il 7 maggio 2020** - va di regola evitata l'udienza con comparizione fisica dei difensori (art. 83, commi 6° e 7°, lett. g), d.l. cit.), dovendosi invece privilegiare il ricorso alle modalità di cui alle lettere *f*) ed *h*) del 7° comma, già citato;



- ai fini di una corretta gestione dell'agenda del giudice e nel rispetto del ruolo e degli impegni dei difensori, e in particolare nel contesto dell'epidemia in atto, è opportuno utilizzare le potenzialità del PCT, secondo lo schema del contraddittorio telematico (Trib. Bologna, decr. 23 settembre 2016 e successiva ord. 26 ottobre 2016, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, Trib. Bologna, ord. 26 giugno 2018, in ipotesi di correzione di errore materiale; Trib. Bologna, decr. 25 luglio 2017 e successiva ord. 21 settembre 2017, in tema di interruzione del processo; Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019 e successiva ord. 4 giugno 2019, in ordine alla richiesta di modifica di un'ordinanza con la quale si era già provveduto sulle istanze di ammissione di mezzi di prova; Trib. Bologna, ord. 9 marzo 2020 e Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, a proposito dell'udienza fissata solo per precisazione delle conclusioni e soggetta altrimenti a rinvio d'ufficio per l'emergenza epidemiologica; Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, Trib. Bologna, 23 marzo 2020, quanto alla decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie *ex art. 183, 6° co., c.p.c.* depositate prima ed in vista di un'udienza destinata a rinvio d'ufficio per l'emergenza epidemiologica);

- spetta al giudice il potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.), da esercitarsi secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, avuto riguardo al principio del contraddittorio e al diritto di difesa nel quadro del principio del giusto processo (art. 111 cost.);

- la **nuova udienza** si svolgerà secondo la modalità della **trattazione scritta** (nella prassi detta anche cartolare, benché manchi il deposito di atti cartacei) di cui alla **lettera h) dell'art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18**. Tale modalità di trattazione (scritta) ben si presta al **caso di specie**: le parti potranno, se del caso, **a) se ancora interessate formulare le conclusioni finali o comunque le istanze in ordine al prosieguo del processo e presentare in forma sintetica deduzioni a rgomentazione ai fini della decisione della causa (in sostituzione delle deduzioni orali proprie dell'udienza in presenza)**, oppure, in alternativa, **b)** attivare il meccanismo che consenta l'immediata declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;

- nella fissazione della nuova udienza si tiene conto del complessivo ruolo istruttorio e decisorio del giudice, della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo, nonché delle prevedibili conseguenze dell'emergenza epidemiologica in ordine alla trattazione e istruzione delle cause attualmente pendenti, e comunque della temporanea sospensione dei termini processuali;

- oltre a disporre il **rinvio della già programmata udienza** si deve assegnare alle parti **un termine** per una estremamente sintetica memoria, o *<<nota scritta>>* (secondo la terminologia di cui alla lettera *h)* dell'art. 83, 7° co., d.l. cit.), con la quale rispondere all'interpello nei limiti sopra delineati. Ciò significa che:

a) da un lato, i difensori (alla pari delle parti) sono esonerati dal comparire, ed anzi – attese le finalità del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica - **non devono comparire davanti al giudice alla nuova udienza**, che sarà solo virtuale ed è fissata per dare ordine alla trattazione dei processi secondo i criteri sopra accennati: pertanto, tenuto conto del testo della disposizione in esame (la quale, nel menzionare due volte il **termine udienza**, si collega all'**art. 134, 1° co., c.p.c.**, che pur distingue tra ordinanza pronunciata in udienza o *<<fuori dell'udienza>>*, e va coordinata, oltre che con l'**art. 183, 1° e 7° co., c.p.c.**, anche con gli **artt. 281 sexies, 429, 669 sexies e 669 octies, 702 ter c.p.c.**) e di ragioni pratiche concernenti la regolare tenuta dei registri informatici di cancelleria e la documentazione del lavoro del magistrato, verrà redatto (negli uffici di merito di primo grado lo farà per lo più il giudice, posto che di solito, si tratta di un fatto notorio, l'assistenza del cancelliere neppure è assicurata nelle udienze per così dire tradizionali, come invece vorrebbe l'art. 130 c.p.c.) **un verbale ad hoc** nel



quale - sulla falsariga di quanto previsto dall'**art. 126 c.p.c.** ma coi necessari adattamenti, relativi, ad esempio, all'indicazione delle persone intervenute (qui invero i difensori intervengono prima dell'udienza e col deposito di atti in via telematica) e delle circostanze di luogo e di tempo del compimento degli atti (parrebbe irrilevante, quanto all'operato del giudice, che ciò avvenga o meno nei locali ove ha sede l'ufficio giudiziario) - si darà atto, **previa verifica della regolare comunicazione dell'ordinanza che dispone la trattazione scritta**, di quanto eventualmente compiuto dalle parti nei termini assegnati nonché delle determinazioni assunte dal giudice all'esito dello, specialissimo, svolgimento dell'udienza ai sensi della lettera *h*) dell'art. 83, 7° co., d.l. cit.; **in pratica, nel caso di specie, si provvederà sulle istanze delle parti relative al prosieguo del processo e si daranno i provvedimenti del caso ai fini della decisione della causa;**

b) dall'altro, i difensori riceveranno comunicazione in via telematica dalla **sentenza** (o eventualmente dell'**ordinanza**) pronunciata <<fuori>>, o, se si vuole, senza <<udienza>>, almeno quale è stata sinora intesa: in realtà, date le caratteristiche del processo civile telematico, la conoscibilità del provvedimento ad opera (dei difensori) delle parti costituite è garantita anche qualora il provvedimento sia incorporato nel verbale dell'udienza virtuale, svoltasi senza comparizione fisica dei difensori e senza che vi assistano le parti, così come delineata dall'art. 83, 7° co., lett. *h*) del d.l. n. 18/2020 (la <<successiva adozione ... fuori udienza>>, di cui all'art. 83, 7° co., lett. *h*), cit., sembra dunque riferita alla pronuncia del provvedimento al di fuori di un'udienza che vede i difensori <<ammessi davanti al giudice>>, art. 84, 2° co., disp. att. c.p.c., secondo il modello della trattazione orale della causa);

- il giudice, esaminati gli scritti difensivi depositati telematicamente (che in sostanza **tengono luogo della discussione nell'udienza in presenza, secondo il modello della trattazione orale**) e così garantito il contraddittorio, provvederà sulla base degli atti (cfr. **Cass., sez. III, 13 novembre 2019, n. 29354**);

- le disposizioni del diritto processuale civile dell'emergenza epidemologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice;

- il mancato deposito della nota scritta sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica in udienza (artt. 181 e 309 c.p.c. nel **rito ordinario**), ma è preferibile che in caso di accordo tra le parti ne sia data notizia al giudice con modalità che consentano l'immediata estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. anche prima dell'udienza;

- è necessario che **tutti gli scritti difensivi e i documenti** siano depositati in via telematica per essere consultabili anche da remoto: pertanto, il difensore che avesse depositato atti o documenti in forma cartacea dovrà provvedere al loro **deposito telematico**.

p.q.m.

- **fissa** la nuova **udienza martedì 30 giugno 2020 ore 12,00**; l'udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà **secondo la modalità della trattazione scritta** prevista dall'**art. 83, 7° co., lett. h**), d.l. **17 marzo 2020, n. 18** e dalle **linee guida** elaborate dal Presidente del Tribunale di Bologna (**decreto n. 28/2020** comunicato il **23 marzo 2020**) e dunque **senza comparizione fisica dei difensori**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso;

- **assegna alle parti: a)** termine sino al **16 giugno 2020** per il deposito in via telematica di una estremamente sintetica **nota scritta**, articolata per punti, contenente esclusivamente le **conclusioni finali** e **brevi argomentazioni** (nei limiti di quanto indicato in parte motiva) nel rispetto dei **principi di sinteticità e chiarezza**; entro lo



stesso termine eventuali scritti difensivi o documenti già depositati dai difensori in forma cartacea saranno depositati **in via telematica**; nonché **b) successivo termine sino al 23 giugno 2020** per **brevissima replica** alle deduzioni di controparte;

- **invita** i difensori ad omettere (se non strettamente necessari) i riferimenti allo svolgimento del processo, a richiamare – senza riproporle – le difese scritte già presentate in corso di causa e ad evidenziare in forma sintetica e per punti le argomentazione (in fatto e diritto) strettamente attinenti ai temi controversi o relative ai risultati dell'istruzione probatoria o ad eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali;

- **invita caldamente** le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno **immediato e tempestivo avviso** al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti** e relativa **accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione **prima della prossima udienza**; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 18 maggio 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

